

**APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE**

► REGOLAMENTO ◀

Art.52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446

Art. 1

Variatione dell'aliquota di compartecipazione

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs 28.09.1998 n. 360 viene stabilita, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'I.R.P.E.F., nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
fino 15.000 euro	0,550 punti percentuali
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,650 punti percentuali
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro	0,780 punti percentuali
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro	0,790 punti percentuali
oltre 75.000 euro	0,800 punti percentuali

2. Tali aliquote dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

Art. 2

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Gravina in Puglia alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 3

Modalità di applicazione

1. Le aliquote vengono applicate al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.

2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 4

Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Gravina in Puglia attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.

4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

5. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

Art. 5

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
- trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.

3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 6

Pubblicazione e informativa

1. Il Servizio entrata del Comune provvederà agli adempimenti necessari alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini stabiliti dalla vigente legge, nonché all'invio allo stesso Ministero, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 4, comma 1-quinquies del DL n.16/2012 convertito con modificazioni nella legge n.44/2012 (30 giorni dall'approvazione) e successive eventuali modifiche. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico

2. Lo stesso Servizio Entrata procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.

Art. 7

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.